

30 maggio 2013- Aggiornata al 5 luglio 2013

Nota di commento alle Risoluzioni n.37/E e 42/E dell’Agenzia delle Entrate riguardante l’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, e F24EP del nuovo tributo Tares, della tariffa avente natura corrispettiva e della maggiorazione

Premessa

Con la Risoluzione n.37/E del 27 maggio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, di:

- Tares (art.14, d.l. 201/2011);
- Tariffa avente natura corrispettiva (co. 29, art. 14, d.l. 201/2011);
- Maggiorazione prevista a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (co.13, art.14, d.l. 201/2011); .

La tabella sottostante riporta i codici da utilizzare in relazione a ciascun prelievo, suddivisi per causale di versamento. I codici relativi ai prelievi posizionati nella colonna “Tributo” possono essere utilizzati anche per il pagamento degli importi dovuti a seguito dell’attività di controllo, distinguendo in tal caso il pagamento dalle relative sanzioni ed interessi, da indicare con i codici tributo delle rispettive colonne riportate in tabella.

<i>Codici Tributo</i>	<i>Tributo</i>	<i>Interessi</i>	<i>Sanzioni</i>
<i>Tares</i>	3944	3945	3946
<i>Tariffa</i>	3950	3951	3952
<i>Maggiorazione</i>	3955	3956	3957

Con la Risoluzione 42/E del 28 giugno 2013, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso invece i codici tributo per il versamento da parte degli Enti pubblici, tramite apposito “Modello F24 Enti Pubblici”, degli stessi prelievi che si riportano nella sottostante tabella:

Codici Tributo	Tributo	Interessi	Sanzioni
Tares	365E	366E	367E
Tariffa	368E	369E	370E
Maggiorazione	371E	372E	373E

Commento

La Risoluzione Agenzia delle Entrate n.37/E, da tempo attesa e più volte richiesta da Anci ed Ifel, rappresenta l’epilogo della lunga vicenda relativa alle modalità di pagamento del nuovo tributo Tares tramite modello F24. Questo provvedimento, che segue di pochi giorni il decreto del Ministero dell’Economia relativo al modello di bollettino postale con caratteristiche analoghe all’F24, previsto dalla norma istitutiva del Tares, lascia tuttavia aperto un aspetto non secondario, relativo alla mancata definizione del “codice atto”. La Risoluzione in commento non riporta infatti alcun riferimento all’istituzione di un codice univoco in grado di identificare la singola operazione di pagamento attraverso il quale i Comuni possano provvedere alla precompilazione completa dei modelli di pagamento anche nella versione F24, riconciliando con maggior facilità le somme incassate con la posizione debitoria. Tale innovazione è stata suo tempo concordata con il Mef e la stessa Agenzia. Il codice atto utilizzabile nei modelli F24 dovrebbe avere le stesse caratteristiche del “codice cliente” di 18 caratteri definito per il bollettino di conto corrente postale (ved. Decreto 14 maggio 2013 del Ministero dell’economia e delle finanze, e nota Ifel di commento, disponibile all’indirizzo internet <http://www.fondazioneifel.it/Aree-Tematiche/Entrate-locali-e-riscossione/TARES/Documenti/Nota-IFEL-DM-bollettino-TARES-del-21-maggio-2013>).

Si ricorda che il “codice atto”, oltre a facilitare la precompilazione dei modelli di pagamento Tares ordinari (come indicato dal comma 35, art. 14 del dl n. 201 del 2011), consentirà di poter gestire in modo più efficiente i versamenti F24 relativi alle altre entrate locali riscosse mediante F24, in particolare quelle derivanti dall’attività di controllo dell’IMU.

Si ritiene pertanto che entro breve il provvedimento debba essere integrato con le disposizioni riguardanti tale innovazione, unitamente alla necessaria pubblicazione dei nuovi modelli F24 nelle diverse versioni (ordinario, predeterminato e semplificato) contenenti il nuovo campo, e che verranno contestualmente resi noti i termini entro i quali gli intermediari saranno in grado di riportare il nuovo dato nei normali flussi di rendicontazione.

Il provvedimento dell’Agenzia conferma alcune scelte operate dall’Amministrazione finanziaria, in contrasto con le richieste dell’Anci e dell’Ifel.

In primo luogo, **non viene purtroppo assicurata l’indicazione in chiaro del Comune destinatario dei pagamenti** attraverso l’introduzione di un campo dedicato, quale strumento di una più agevole prevenzione degli errori di compilazione del codice catastale del Comune sia da parte del cittadino, sia presso il *back office* dell’intermediario del pagamento.

Il punto riguarda tutta l’applicazione del sistema del “versamento unificato” ai tributi comunali, divenuta obbligatoria ma non ancora sufficientemente adattata alla realtà di una pluralità di enti destinatari dei pagamenti, come è emerso con il primo anno di applicazione dell’IMU.

In secondo luogo e con specifico riferimento al Tares, **l’Agenzia non ha ritenuto di determinare un apposito codice tributo per distinguere l’importo del tributo provinciale ambientale (TEFA)** che i Comuni hanno l’obbligo di riscuotere “contestualmente” al tributo principale in base all’articolo 19 del d.lgs. n. 504 del 1992, che ora si deve intendere applicabile al regime Tares. Non si può che prendere atto di tale scelta – che conferma l’impostazione data dal Mef in occasione del provvedimento sul bollettino di conto corrente postale – segnalando tuttavia la grave imprecisione che deriverà dall’accorpamento dell’importo dovuto a titolo di TEFA, a tutti gli effetti un tributo a sé stante con autonoma e diversa destinazione, al tributo o alla tariffa stabiliti dal Comune, ingenerando un’incongrua confusione circa le responsabilità del prelievo.